

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI BARBANIA E IL COMUNE DI LEVONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI E/O DIMORANTI NEI COMUNI CONVENZIONATI

Tra

il Comune di **BARBANIA** (TO), rappresentato dal sig. Drovetti geom. Giuseppe, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale situata in Barbania – via Andreis n. 4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio comunale sotto richiamata;

e

il Comune di **LEVONE** (TO), rappresentato dal sig. Gagnor Massimiliano, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale situata in Levone – Piazza Giovanni Giacoleto n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio comunale sotto richiamata,

PREMESSO CHE:

il Comune di Barbania ed il Comune di Levone intendono favorire, mediante la predisposizione di un servizio condiviso di trasporto scolastico, l'adempimento dell'obbligo scolastico e che in tale contesto la Scuola secondaria di primo grado ha sede solamente nel territorio comunale di Rocca C.se, che i ragazzi dei Comuni di Barbania e Levone frequentano;

per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo, ai sensi del D.Lgs. n 267/2000;

i su citati Enti hanno manifestato la volontà di garantire la fruibilità del servizio scolastico da parte degli alunni della Scuola secondaria di primo grado sita in Rocca, in attuazione delle deliberazioni di Consiglio comunale di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

- Comune di Barbania: delibera consiliare n. 24 del 03/10/2024 (convenzione scuola)

- Comune di Levone: delibera consiliare n. 6 del 16/04/2025 (convenzione scuola)

RICHIAMATI

l'art 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale, nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

l'art 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art 42 ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal TUEL;

Visto il decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

*** **

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto e modalità del servizio

I Comuni di Barbania e di Levone stipulano il presente accordo per la fruizione del servizio scuolabus da parte degli alunni residenti e/o dimoranti nei comuni citati e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Rocca Canavese. Il servizio trasporto allievi consiste nel prelevamento degli stessi dalle fermate stabilite e nel loro trasferimento alla sede scolastica e percorso inverso.

Il servizio scuolabus di cui al presente accordo per il trasporto dei bambini residenti e/o dimoranti nel territorio di Levone si intende per tutte le 5 giornate dal lunedì al venerdì.

Eventuali variazioni od estensioni ad altri giorni del servizio scuolabus regolato dal presente accordo si intendono preventivamente autorizzate con il presente atto e potranno essere direttamente disciplinate con deliberazione degli organi esecutivi degli Enti convenzionati.

La ditta individuata dal Comune di Barbania mette a disposizione il proprio scuolabus e l'autista per il servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o dimoranti nei comuni convenzionati e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Rocca C.se per un numero non superiore al massimo dei posti disponibili (calcolato per il Comune di Levone in via residuale rispetto al numero degli utenti di Barbania).

ART. 2 – Obblighi a carico del Comune di Levone

Per il servizio il Comune di Levone rimborsa al Comune di Barbania la somma annuale di € 6.000.00 da versarsi in due rate da € 3.000,00 entro il 30 novembre e 30 maggio di ogni anno.

Il Comune di Levone provvede ad inviare prima dell'inizio dell'anno scolastico comunicazione scritta al Comune di Barbania contenente i dati dei bambini e la classe frequentata ed il nulla osta all'utilizzo dello scuolabus (fornito dalla ditta individuata) e l'indicazione delle fermate per la salita e discesa degli utenti.

ART. 3 – Durata e recesso

Il presente accordo decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 con termine al 15 giugno 2028 (termine appalto triennale), eventuale proseguimento dell'accordo per gli anni successivi dovrà essere ricondiviso in funzione del successivo appalto.

I Comuni aderenti possono recedere dal presente accordo con preavviso trimestrale.

ART. 4 – Tariffe -

Le eventuali tariffe poste dai Comuni a carico dell'utenza per la copertura dei costi comunali per il servizio scuolabus restano estranee al presente accordo.

ART. 5 - Forme di consultazione -

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti gli scopi del presente accordo si effettueranno con riunioni collegiali a cui parteciperanno i Sindaci dei due comuni o loro delegati, su richiesta di uno dei due sindaci.

Il comune di Barbania consentirà, ogni qual volta se ne presentasse la necessità, la visione degli atti di gestione riguardanti il servizio convenzionato.

ART. 6 – Registrazione -

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1985 e s.m.i.

Data, _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI BARBANIA

Drovetti geom. Giuseppe

IL SINDACO DI LEVONE

Gagnor Massimiliano